



COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 201 del 08/11/2022

Seduta n° 68

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI ED ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 15 DEL 27.11.2019.

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di novembre alle ore 16:10, in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

ROTICE GIOVANNI Sindaco – Presidente

dagli Assessori Comunali:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALVEMINI ANGELO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAURIOLA ANTONIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROTTA ANNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALUMBO LIBERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITULANO ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PENNELLA GRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Partecipa il Segretario Generale: MAURIZIO GUADAGNO

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

<input checked="" type="checkbox"/>	Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);
<input type="checkbox"/>	Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica.
<input type="checkbox"/>	Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Premesso che:

- ✓ l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ✓ l'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 statuisce che la potestà regolamentare dell'Ente locale si esercita anche nei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Richiamati:

- ✓ l'art. 9, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 secondo cui *“A decorrere dal 2003, [...], con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”*;
- ✓ l'art. 3, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), secondo cui *“[...] In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 9, l. n. 3/2003, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”*;
- ✓ la sentenza del TAR Veneto, Sez. II, 9 marzo 2011, n. 864 in cui si precisa che l'art. 3 comma 61 della legge 350/2003 non fa menzione ad alcuna convenzione ex art. 30 del TUEL ma unicamente al *“previo accordo”*, concetto che implica l'intesa e il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale rispetto a quelli per cui opera il suddetto utilizzo;
- ✓ il parere della sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Umbria del 3 ottobre 2013 (deliberazione n. 124/2013/PAR), con cui è stata ritenuta ammissibile la possibilità che l'accordo possa avvenire anche dopo l'approvazione della graduatoria in quanto *«la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il previo accordo, di cui all'art. 3, comma 61, l. n. 350/2003, ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, alla indizione della procedura concorsuale»*;
- ✓ la deliberazione n. 290/2019/PAR con cui la sezione regionale di controllo per il Veneto, condividendo l'orientamento ormai costante e prevalente della giurisprudenza, ha puntualizzato che *«il “previo accordo” debba inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull'imparzialità dell'azione amministrativa [...] L'ente che intenda utilizzare la graduatoria di altra amministrazione deve in via preliminare:*
 - *predeterminare i criteri (nell'ambito del regolamento di organizzazione o, comunque, in assenza di Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento) di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile “accordarsi”*;
 - *valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare*;

- *garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001 e, quindi, ma solo conseguentemente, la disponibilità nella dotazione organica (Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA adottate con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 8 maggio 2018)";*
- ✓ *la deliberazione n. 85/2020/PAR del 4 agosto 2020 in cui la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Sardegna, ha precisato che "L'estensione soggettiva della normativa in esame è testualmente limitata alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici. Tuttavia, il dato letterale è stato superato da un'interpretazione sistematica e logica suggerita dal secondo comma dell'art. 9 della L. n. 3/2003, che ha elevato la disciplina in discorso a rango di principio di carattere generale valevole anche per gli Enti locali. E quindi, nell'ottica di valorizzare i principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse richiamati dall'art. 91, comma 1, sia l'art. 9 della L. n. 3/2003 che l'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 prendono la veste di parametro normativo di riferimento per la predisposizione, da parte dei soggetti pubblici territoriali, dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ovvero dei regolamenti per l'utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni, nell'ambito della potestà riconosciuta dall'art. 7 del TUEL";*
- ✓ *l'art. 1, comma 147 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha previsto che le amministrazioni possano «utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali», abrogando le limitazioni al loro utilizzo previste ai commi da 361 a 362-ter e del comma 365 dell'art.1 della L. n. 145/2018;*
- ✓ *la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011 in cui l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato ha stabilito il seguente principio di diritto: "In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti";*
- ✓ *l'ordinanza 21 marzo 2018, n. 7054 in cui la Cassazione, sez. lav., ha precisato che «Lo scorrimento in tanto può essere validamente disposto in quanto risultino salvaguardati i principi sanciti dall'art. 35, d.lgs. n. 165/2001, che fa specifico riferimento alla posizione lavorativa ed ai requisiti attitudinali e professionali che la stessa richiede; in tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza amministrativa la quale ha in più occasioni ribadito che la preferenza espressa in termini generali dall'ordinamento per lo scorrimento della graduatoria incontra un limite nella necessità di selezionare professionalità rispondenti alle esigenze dell'amministrazione che, quindi, legittimamente indice una nuova procedura concorsuale nei casi in cui sia mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira»;*
- ✓ *la sentenza 24 aprile 2020, n. 77 in cui della Corte costituzionale afferma che «un reclutamento imparziale degli idonei inseriti nelle graduatorie non entra in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., proprio perché costituisce una delle possibili espressioni del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, nell'esercizio della competenza legislativa regionale [...] Questa Corte ha costantemente affermato che la disciplina delle graduatorie si colloca nella fase di accesso al lavoro pubblico e conserva – come la stessa disciplina dei concorsi – caratteristiche marcatamente pubblicistiche, così sottraendosi al regime della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (sentenza n. 380 del 2004). [...] Lo scorrimento delle graduatorie, dapprima individuato come strumento eccezionale, ha perso con il passare del tempo tale caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione alternativa all'indizione di nuovi concorsi";*

- ✓ la sentenza n. 680/2021 del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) la quale ha ritenuto, tra l’altro, legittimo avvalersi di una graduatoria concorsuale a tempo pieno per assunzioni a tempo parziale, purché vi sia identità di profilo professionale e contenuti, fermo restando che non è di ostacolo all’utilizzo del suddetto istituto per posti in regime orario di part-time, l’eventuale diversa percentuale di impegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part time verticale, orizzontale, misto);
- ✓ la sentenza n. 15790/2021, con cui la Cassazione, sezione lavoro, condivide l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa del tendenziale *favor* per la graduatoria meno recente, motivato dalla necessità di salvaguardare, sia l’aspettativa di nomina di coloro che per primi l’hanno acquisita, sia il buon andamento della P.A. Pertanto, «*se, da un lato, è ampiamente discrezionale la scelta dell’amministrazione in merito alla copertura o meno dei posti vacanti, non altrettanto può dirsi circa il quomodo della provvista, perché in relazione a detto ultimo aspetto la discrezionalità è limitata dalla sussistenza di un principio generale, ossia quello della prevalenza dello scorrimento, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti*»;
- ✓ l’ordinanza n. 25986/2020 della Corte di Cassazione secondo cui nello scorrimento, previa convenzione, delle graduatorie di altri enti è obbligatorio procedere nell’ordine degli idonei definito dalla medesima graduatoria;
- ✓ l’art. 36, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente recita: “*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato*”;
- ✓ la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013 laddove si afferma che “*per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei*”. Lo scorrimento di una graduatoria a tempo determinato deve ritenersi, quindi, precluso;
- ✓ la deliberazione n. 41/2019/PAR in cui la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Marche ha precisato che per le assunzioni a tempo determinato resta pur sempre in vigore [l’art. 36, comma 2, del Dlgs. 165/2001](#) dove è stata prevista la possibilità per le Pa, «al fine di prevenire il precariato», di sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
- ✓ l’art. 3, comma 8, l. n. 56/2019 (c.d. “Decreto Concretezza”) che, per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, prevede che fino al 31 dicembre 2024 i concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni pubbliche, nonché le relative assunzioni, potranno essere effettuati in deroga all’obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30, d.lgs. n. 165/2001. Resta, invece, fermo l’obbligo per l’ente di esperire preventivamente la mobilità obbligatoria *ex art. 34-bis*, d.lgs. n. 165/2001;

Visti:

- ✓ il regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 15 del 27/11/2019;
- ✓ il regolamento di disciplina delle procedure di accesso agli impieghi, adottato dalla Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 56 del 21/04/2021 ed, in particolare, l’art. 30;

Tenuto conto che:

- ✓ la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e, contestualmente, attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali;
- ✓ l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...);"*;

Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare i criteri generali di reclutamento attraverso lo scorrimento delle graduatorie in modo da rendere il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente ed evitare azioni distorsive nell'individuazione della graduatoria concorsuale da cui l'Amministrazione comunale dovrà attingere il personale necessario alla copertura dei posti vacanti;

Dato atto che:

- ✓ il canone di imparzialità consente di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, nel rigoroso rispetto dell'ordine di merito, solo quando vi sia, da un lato, un'integrale corrispondenza tra il profilo e la qualifica professionale del posto che si intende coprire e, dall'altro, il profilo e la categoria professionale per i quali è stato bandito il concorso poi concluso con l'approvazione delle graduatorie;
- ✓ il buon andamento, per altro verso, preclude di scorrere le graduatorie, quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire o quando, per il tempo trascorso o per le modifiche sostanziali nel frattempo introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti, la graduatoria già approvata cessi di rispecchiare una valutazione attendibile dell'idoneità dei concorrenti e della qualificazione professionale necessaria per ricoprire l'incarico;
- ✓ nel caso in cui il soggetto pubblico opti per lo scorrimento della graduatoria è tenuto, non solo al rispetto del principio di equivalenza (cioè corrispondenza tra il profilo professionale per cui si procede all'assunzione e quello cui si riferisce la graduatoria cui attingere), ma anche a verificare in primis l'efficacia della graduatoria, muovendosi entro i limiti fissati dal legislatore all'art. 1, comma 147, L. n. 160/2020;

Atteso che, nell'ottica di valorizzare i principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse richiamati dall'art. 91, comma 1 del TUEL, sia l'art. 9, l. n. 3/2003 che l'art. 3, comma 61, l. n. 350/2003, prendono la veste di parametro normativo di riferimento per la predisposizione, da parte dei soggetti pubblici territoriali, dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ovvero dei regolamenti per l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, nell'ambito della potestà riconosciuta dall'art. 7, d.lgs. n. 267/2000;

Considerata la necessità di procedere alla regolamentazione della possibilità di stipulare appositi accordi con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie da queste già approvate o anche da approvarsi in seguito a procedure concorsuali a tempo indeterminato, già

bandite o da bandire, per profili professionali uguali o analoghi a quelli da coprire, laddove il Comune non abbia proprie graduatorie in corso di validità;

Si richiede alla Giunta comunale di determinarsi in merito alla proposta sopra riportata.

IL DIRIGENTE
f.to dott.ssa Maricarmen DISTANTE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suddetta proposta;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti a carico del Bilancio dell'Ente per cui non occorre acquisire il parere di regolarità contabile;

per quanto sopra premesso e richiamato, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il “*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare il regolamento approvato con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 15 del 27/11/2019, nonché ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del regolamento quivi approvato;
3. di demandare al Dirigente del Servizio “gestione delle risorse umane” l'adozione degli atti connessi e conseguenti;
4. di pubblicare il regolamento anche sul sito web del Comune di Manfredonia, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Atti amministrativi generali”;
5. di dichiarare, con separata votazione e stante l'urgenza a provvedere, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DI GRADUATORIE CONCORSUALI
DI ALTRI ENTI**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 08/11/2022.

INDICE

Art. 1 – Principi informativi dell'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti

Art. 2 – Presupposti e modalità di utilizzo

Art. 3 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti

Art. 4 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti

Art. 5 - Chiamata degli idonei

Art. 6 - Autorizzazione ad altri Enti all'utilizzo di graduatorie del Comune di Manfredonia

Art. 7 – Norme finali ed entrata in vigore

Art. 1 – Principi informatori dell'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti

1. Il presente regolamento è informato ai principi di “*funzionalità e ottimizzazione delle risorse*”, così come prescritti dall'art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e disciplina i presupposti e le modalità di attuazione del disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 3, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
2. L'utilizzo di graduatorie di altri Enti costituisce una sperimentata e comunemente riconosciuta “buona pratica”, per ragioni dettate dalla necessità di semplificazione e speditezza dei procedimenti di selezione, di economicità degli atti, di riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'espletamento delle ordinarie procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti.
3. Il presente Regolamento disciplina, quindi, il corretto utilizzo, da parte del Comune di Manfredonia e viceversa, delle graduatorie concorsuali di altri Comuni o comunque Enti facenti parte del Comparto Funzioni Locali. In particolare, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime giuridico delle assunzioni programmate nel *Piano triennale del fabbisogno di personale* e per le finalità di cui al precedente comma, l'Amministrazione può ricorrere all'impiego delle graduatorie approvate da altri Enti per la copertura dei posti vacanti disponibili, nel rispetto delle condizioni e delle modalità disciplinate dal presente regolamento ed assicurando l'imparzialità e la trasparenza nella individuazione delle graduatorie da utilizzare.
4. L'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti per la copertura di posti che siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria medesima è consentito, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni in legge 28/02/2020, n. 8, in deroga all'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
5. L'utilizzazione di graduatorie di altri Enti può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato ed è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, con riferimento alla duplicità di inquadramenti giuridici prevista per la categoria B (*B1 -B3*), senza considerare il livello economico all'interno della categoria. Non è consentito l'utilizzo di graduatorie formate all'esito di procedure selettive interne, né l'utilizzo di graduatorie all'esito di procedure selettive per assunzioni a tempo determinato.

Art. 2 – Presupposti e modalità di utilizzo

1. Fermo restando quanto espresso nell'art. 1, il Comune può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni al ricorrere dei seguenti presupposti:
 - a) utilizzo delle graduatorie deve essere coerente con il *piano triennale di fabbisogno del personale*, in relazione al numero dei posti, alla categoria e al profilo professionale ivi previsti;
 - b) assenza di proprie graduatorie in corso di validità riguardanti categoria e profili professionali dei posti vacanti da ricoprire;
 - c) le graduatorie dalle quali attingere devono:
 - c.1) essere in corso di validità, secondo la normativa vigente al momento dell'avvio della procedura;
 - c.2) riferirsi a procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale “a tempo indeterminato”;
 - c.3) essere emanate da altre amministrazioni del comparto Funzioni locali (già comparto Regioni e Autonomie Locali) con l'eccezione di quanto previsto al successivo *punto e*);

- d) il profilo professionale e la categoria del posto che si intende ricoprire devono essere corrispondenti o uguali a quelli dei posti per i quali sia stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, come meglio precisato ai successivi commi 3 e 4;
 - e) fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c.1)* *c.2)* e *d)*, soltanto in caso di procedure deserte o parzialmente deserte, è consentito il ricorso a graduatorie di altre Pubbliche Amministrazioni (diverse dal “*Comparto Funzioni Locali*”).
2. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al presente articolo è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico. Il profilo professionale deve essere lo stesso di quello oggetto di reclutamento nel rispetto non solo del principio di *equivalenza* (cioè corrispondenza tra il profilo professionale per cui si procede all’assunzione e quello cui si riferisce la graduatoria cui attingere), ma anche di *coerenza* tenendo conto dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno ai sensi del vigente Regolamento comunale sui requisiti per l’accesso agli impieghi.
 3. Si fanno salve le modifiche della classificazione del personale che interverranno in seguito all’attuazione del decreto interministeriale 22 luglio 2022 di approvazione delle linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche nonché della contrattazione collettiva nazionale.
 4. L’utilizzo delle graduatorie viene deliberato dall’organo di Giunta comunale in sede di adozione del *piano triennale del fabbisogno di personale* o con separato atto, mentre al Dirigente responsabile del personale spetterà l’adozione degli atti consequenziali.
 5. La decisione di impiegare graduatorie di altri Enti del comparto può avere ad oggetto concorsi da bandire, concorsi in fase di espletamento ovvero concorsi le cui graduatorie siano già state approvate, in corso di validità.

Art. 3 - Procedura per l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti

1. L’utilizzo delle graduatorie di altri Enti si perfeziona con un accordo tra le amministrazioni interessate che può essere stipulato sia prima che dopo l’approvazione della graduatoria medesima.
2. In caso di volontà di condivisione della selezione antecedente alla pubblicazione del bando di concorso, il Comune di Manfredonia stipula con l’Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione delle modalità di selezione, della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.
3. In particolare, in caso di richiesta precedente all’approvazione della graduatoria, il Comune di Manfredonia stipula con l’Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.
4. In caso di utilizzo della graduatoria successiva alla sua approvazione, l’intesa deve comunque essere perfezionata da un accordo tra il Comune di Manfredonia, che manifesta l’intenzione di avvalersi della graduatoria in corso di validità, e l’Ente titolare della stessa che ne acconsente l’utilizzo.
5. Al verificarsi dei presupposti e condizioni di legge, in caso di utilizzo da parte del Comune di Manfredonia di graduatorie già approvate da altri Enti, al fine di assicurare un trasparente ed imparziale esercizio dell’azione amministrativa in sede di individuazione dell’Ente con il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo degli idonei di graduatorie da utilizzare, si applicheranno i criteri seguenti:
 - a) **Criterio territoriale:** Tale criterio individua cinque (5) ambiti geografici di riferimento, con il seguente ordine di priorità:

- ✓ *fase 1* - il Comune di Manfredonia, per il tramite del dirigente responsabile del personale, effettua anzitutto una indagine conoscitiva (mediante l'inoltro di formale richiesta) sull'esistenza di graduatorie in vigore, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, approvate dai Comuni della Provincia di Foggia, compresa la stessa Provincia;
- ✓ *fase 2* - solo qualora i predetti Enti non avessero graduatorie disponibili, o non le rendessero tali, si procederà, nell'ordine, a rivolgere l'indagine a Comuni appartenenti alle provincie limitrofe, comprese le stesse Province;
- ✓ *fase 3* - ai restanti Comuni della Regione Puglia, comprese le Province e la stessa Regione (ad esclusione degli Enti già interpellati);
- ✓ *fase 4* - ai Comuni capoluoghi di provincia (e/o Comuni oggetto di eventuali segnalazioni da parte di soggetti idonei in graduatoria), delle Regioni geograficamente limitrofe alla Regione Puglia ovvero Molise, Campania e Basilicata, comprese le stesse Province e Regioni (ad esclusione degli Enti già interpellati);
- ✓ *fase 5* - ai Comuni capoluoghi di provincia (e/o Comuni oggetto di eventuali segnalazioni da parte di soggetti idonei in graduatoria) del restante territorio nazionale, fermo restando che tale fase resta "eventuale" ad insindacabile giudizio dell'Ente.

- b) **Criterio di scelta tra più graduatorie:** Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà al convenzionamento con l'Ente titolare della graduatoria più vecchia, ossia avuto riguardo al provvedimento dirigenziale che ne abbia disposto la pubblicazione (criterio cronologico).

La suddetta indagine esplorativa viene effettuata inviando a tutti gli Enti dello stesso comparto, a mezzo PEC, espressa richiesta di utilizzo della graduatoria in corso di validità secondo le norme di legge vigenti al momento della pubblicazione del bando per la copertura di posti a tempo indeterminato, con profilo professionale uguale o equivalente a quello dei posti che l'Amministrazione intende ricoprire, secondo quanto specificato all'art. 2, commi 3 e 4 del presente Regolamento, fissando il termine per la risposta in almeno **7 (sette)** giorni dalla ricezione della richiesta – riducibili a **5 (cinque)** giorni in caso di motivata urgenza.

Sempre per motivi d'urgenza ed al fine di ridurre i tempi, il Comune di Manfredonia potrà anche prevedere, a suo insindacabile giudizio, l'invio contestuale della richiesta esplorativa agli Enti cui alle "FASE 1 e FASE 2" e, in caso di esito negativo, agli Enti di cui alla "FASE 3 e FASE 4", riservandosi di non dare corso alla "FASE 5".

6. Gli Enti destinatari della richiesta, se titolari di graduatoria in corso di validità, dovranno comunicare la propria disponibilità all'utilizzo nei termini di cui al precedente comma, corredata dell'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso, unitamente all'elenco dei vincitori e degli idonei non assunti, in ordine di punteggio, con i relativi dati anagrafici e recapiti. Nella predetta comunicazione dovrà anche precisarsi che il succitato provvedimento di approvazione non è soggetto ad impugnativa, specificando se siano decaduti i termini per presentare eventuale ricorso all'autorità giudiziaria competente. La pendenza del ricorso costituisce, infatti, motivo di esclusione della graduatoria dal procedimento avviato dal Comune di Manfredonia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 4 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti

1. Nell'utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora a seguito di interpello pubblico di cui all'art. 3, comma 5 pervenga una sola risposta positiva, il Comune stipula l'accordo per l'utilizzazione della graduatoria con l'Ente medesimo.

2. Scaduti i termini di cui all'art. 3, comma 5, il Comune di Manfredonia provvederà a stipulare con l'Ente disponibile apposito accordo. Dopo la sottoscrizione il Servizio incaricato della gestione delle risorse umane procederà, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale, al suo utilizzo, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati.
3. L'intesa si concretizza con la stipula di un accordo attestante inequivocabilmente la volontà delle Amministrazioni interessate in cui devono essere disciplinati i seguenti aspetti:
 - le modalità di utilizzo delle graduatorie;
 - la durata dell'accordo;
 - le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici
 - la durata del rapporto di lavoro da instaurare (tempo determinato o indeterminato);
 - l'eventuale indicazione del numero di unità da reclutare;
 - ogni altro eventuale rapporto giuridico e/o economico tra gli Enti convenzionati.
4. L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato dello stesso comparto o di comparti diversi, in quest'ultimo caso previa verifica attraverso le tabelle di equiparazione vigenti.
5. Il Servizio incaricato della gestione delle risorse umane è tenuto a verificare la corrispondenza e/o equivalenza tra il posto da ricoprire e la graduatoria concorsuale da utilizzare.
6. In caso di mancato riscontro alle richieste di cui al presente articolo, ovvero in caso di indisponibilità degli idonei collocati nelle graduatorie disponibili all'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato presso il Comune di Manfredonia, l'Amministrazione individua la graduatoria da utilizzare nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 5 - Chiamata degli idonei

1. Individuata, alla stregua dei criteri di cui agli articoli precedenti, la graduatoria o le graduatorie dalle quali attingere i soggetti utilmente collocati, il Servizio incaricato della gestione delle risorse umane procederà ad acquisire l'assenso da parte del candidato idoneo con punteggio più alto, il quale dovrà esprimersi nel termine di **5 (cinque)** giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di risposta negativa si procederà con lo scorrimento nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti articoli.
2. La chiamata degli idonei non vincitori della graduatoria prescelta deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria medesima, fermo restando i criteri sopra stabiliti dagli artt. 3 e 4. In caso di risposta negativa, si procederà con lo scorrimento nel rispetto dei suddetti criteri, fermo restando che l'utilizzo a tempo determinato di unità utilmente collocate in graduatoria a tempo indeterminato non pregiudica la posizione dell'idoneo vincitore presso l'Ente che l'ha approvata.

Il Comune di Manfredonia, in ordine all'utilizzo della graduatoria, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti professionali imposti dalla normativa vigente. Inoltre si riserva di sottoporre i candidati idonei a colloquio conoscitivo-informativo, al fine di accertare, oltre le già note competenze, anche la sussistenza di particolari attinenze professionali legate allo specifico contesto del Comune di Manfredonia. L'assunzione è, pertanto, condizionata all'accertamento della presenza dei requisiti professionali imposti dalla normativa vigente in materia e all'esito positivo del colloquio conoscitivo. La mancanza dei requisiti in capo al candidato utilmente collocato in graduatoria, o l'esito negativo del colloquio, comporta lo scorrimento in favore del candidato successivo.
3. Acquisito l'assenso all'utilizzo della graduatoria da parte dell'Ente titolare della stessa, nonché l'accettazione della proposta alla stipula del contratto di lavoro da parte del candidato

o dei candidati individuati, si procederà alla stipula del previsto accordo per l'utilizzazione della graduatoria medesima.

4. Il Comune di Manfredonia si riserva la facoltà di non procedere alla chiamata qualora vengano meno le esigenze organizzative dell'Ente che hanno dato avvio al procedimento di utilizzo della graduatoria o vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 6- Autorizzazione ad altri Enti all'utilizzo di graduatorie del Comune di Manfredonia

1. In caso di richieste di utilizzo di graduatoria a tempo indeterminato approvate dal Comune di Manfredonia da parte di altri Enti, l'Amministrazione, con nota di riscontro e previo parere del dirigente responsabile del personale, valuterà le stesse sulla base del numero di idonei presenti in graduatoria e del numero di assunzioni previste nel *piano triennale del fabbisogno di personale*.
2. La richiesta di utilizzo della graduatoria precedente alla procedura concorsuale dovrà essere disciplinata da apposito accordo, approvato dalla Giunta Comunale, da sottoscrivere tra gli Enti, al fine di regolare al meglio la gestione in comune della procedura di reclutamento compreso l'utilizzo del personale da impegnare, gli eventuali rapporti economici, le modalità di utilizzo, anche in termini di riparto dei vincitori e/o idonei e quant'altro ritenuto opportuno.
3. Se la richiesta di utilizzo della graduatoria è successiva alla conclusione dell'approvazione della graduatoria concorsuale, l'autorizzazione all'utilizzo si perfeziona, anche in questa ipotesi, con apposito accordo che avverrà successivamente alla trasmissione della graduatoria con i nominativi e recapiti e previa acquisizione, da parte dell'Ente che ne ha fatto richiesta, dell'assenso del candidato idoneo. Tale accordo sancisce l'intesa, il consenso e le modalità d'uso della stessa. A tal fine, nell'accordo dovrà essere chiaramente specificato che l'Ente utilizzatore dovrà costantemente informare il Comune di Manfredonia sull'andamento dell'utilizzo della graduatoria (corretto scorrimento per posizione rivestita, numero degli assunti, rinunciatari etcc...).
4. Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell'Ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti da questo Ente.

Art. 7 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio online.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari previgenti eventualmente in contrasto col medesimo. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative sovra ordinate.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 242**

Ufficio Proponente: **1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI ED ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 15 DEL 27.11.2019.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/11/2022

Il Responsabile di Settore
f.to Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Maurizio Guadagno

IL SINDACO
F.to Ing. Rotice Giovanni

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:


1. È stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data **16/11/2022** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. E stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del _____

3. E' stata trasmessa in data 16/11/2022 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane

4. È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 267/2000;



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Maurizio Guadagno

E' copia conforme all'originale.

Data 16/11/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Maurizio Guadagno